

Statuto

Articolo 1

È costituita in Italia l'associazione denominata Società Italiana di Musicologia (SIIdM) con sede in Roma, Via Columbia 1, presso l'Università di Roma "Tor Vergata", Macroarea di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società.

Articolo 2

L'associazione ha lo scopo di valorizzare in Italia gli studi di musicologia e di stimolare le attività che comunque favoriscono lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale.

L'associazione pubblica la Rivista Italiana di Musicologia con cadenza almeno annuale.

L'associazione collabora con tutti gli enti e le organizzazioni internazionali, nazionali e locali, nei quali riconosca coincidenza di scopi e di obiettivi.

L'associazione non ha fini di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse.

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 3

Possono essere soci della Società Italiana di Musicologia persone, enti e istituzioni che svolgono le attività previste dall'articolo precedente o siano ad esse interessati senza distinzione di sesso, razza, cittadinanza e religione.

I soci versano una quota annuale, riferita all'anno solare. Il socio che non abbia versato la quota annuale è escluso dal voto.

Chiunque aderisce all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall'associazione stessa.

Sono sostenitori i soci che, oltre a versare la quota annuale, ritengano di sostenere ulteriormente la Società Italiana di Musicologia.

Sono soci benemeriti le persone, enti e istituzioni che abbiano offerto all'associazione contributi finanziari o donazioni di particolare entità, ovvero che ne abbiano agevolato l'attività in maniera rilevante. Sono soci onorari le persone, enti e istituzioni che abbiano fornito importanti contributi nei campi oggetto degli scopi statutari.

La qualità di socio benemerito o onorario, proposta dal consiglio direttivo, viene proclamata dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza.

Articolo 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo;

- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici, privati, persone fisiche;
- dagli avanzi di gestione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote annuali degli associati;
- gli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- eventuali contributi da enti pubblici;
- eventuali contributi straordinari degli associati;
- donazioni, lasciti o contributi di qualsiasi genere da parte di terzi che siano stati accettati dal consiglio direttivo.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 5

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo;
- il tesoriere;
- il collegio dei sindaci.

Il presidente, il consiglio direttivo e il collegio dei sindaci restano in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

L'ordinaria amministrazione viene svolta dagli organi uscenti fino alla prima riunione dei nuovi organi, a cui passano le consegne. Il comitato decaduto della Rivista Italiana di Musicologia conserva la responsabilità redazionale esclusivamente sull'ultimo fascicolo da esso programmato nel triennio, fino all'avvenuta pubblicazione.

Articolo 6

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea ordinaria è formata da tutti i soci, i quali dispongono di un voto ciascuno. Per i nuovi soci il diritto di voto è subordinato all'avvenuta iscrizione entro il 15 giugno dell'anno relativo.

Ogni socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio che abbia diritto di voto, designandolo con delega firmata inviata alla segreteria; ogni socio non può essere portatore di più di una delega. Per gli enti e le istituzioni, il diritto di delega è esercitato dal loro legale rappresentante.

L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente dell'associazione almeno una volta l'anno. L'assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per mezzo di delega, un terzo dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

In ogni assemblea ordinaria viene eletto a maggioranza semplice il presidente di assemblea e viene nominato un segretario verbalizzante. In caso di assemblea elettiva viene eletta anche la

commissione degli scrutinatori. L'assemblea ordinaria esamina le relazioni culturali, organizzative, di rendicontazione economica e finanziaria e di legittimità presentate dal presidente dell'associazione, dai consiglieri responsabili dei vari settori e dal presidente del collegio dei sindaci, e le approva a maggioranza semplice.

Pure a maggioranza semplice delibera su qualunque argomento le venga sottoposto ed elegge a scrutinio segreto fra i soci il presidente dell'associazione, i consiglieri e i sindaci.

L'assemblea straordinaria si riunisce per iniziativa personale del presidente dell'associazione o del consiglio direttivo o del collegio dei sindaci, ovvero quando lo richiedono per iscritto almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria s'intende regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per mezzo di delega, la metà dei soci; in seconda convocazione, quando sia presente, personalmente o per mezzo di delega, un quinto dei soci. L'assemblea straordinaria convocata per iniziativa del presidente dell'associazione non può costituirsi in sua assenza. Per tutto il resto valgono le norme di cui ai precedenti commi 2 e 4.

Il voto delegato è valido esclusivamente per determinare il numero legale delle assemblee, per l'elezione delle cariche sociali, per decidere sugli argomenti che sono oggetto di assemblea straordinaria, per approvare le aggiunte e le modifiche allo statuto e al regolamento di cui all'articolo 13. In tutti gli altri casi è valido solo il voto dei soci personalmente presenti.

Articolo 7

Il presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea con maggioranza semplice, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, se consecutivamente, una sola volta. Qualora due o più candidati ottengano un numero pari di voti, il presidente sarà eletto mediante ballottaggio.

Il presidente rappresenta giuridicamente l'associazione, ne convoca e presiede il consiglio direttivo, autorizza le spese straordinarie d'intesa con il tesoriere e con gli altri membri del consiglio direttivo, convoca le assemblee, presenta all'assemblea annuale la relazione culturale e organizzativa ed espone le linee programmatiche per l'anno successivo. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni e le sue prerogative sono assunte dal vice presidente. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente siano di carattere definitivo, ovvero in caso di sue dimissioni entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza del suo mandato, il vice presidente convoca immediatamente l'assemblea straordinaria, che dovrà tenersi entro quaranta giorni per l'elezione del nuovo presidente; nel caso in cui la vacanza abbia inizio oltre la data suddetta, il vice presidente assumerà la presidenza e il primo dei non eletti entrerà nel consiglio direttivo. In entrambi i casi queste cariche varranno fino alla scadenza del mandato triennale.

Il presidente mantiene informati i soci, attraverso il sito web della Società e altri canali di informazione, su ogni aspetto della vita culturale, organizzativa e finanziaria dell'associazione.

Articolo 8

Il consiglio direttivo dell'associazione è composto dal presidente e dai consiglieri, uno dei quali con funzione di tesoriere, eletti per un triennio e rieleggibili, se consecutivamente, una sola volta. Qualora due o più candidati ottengano un numero pari di voti, i consiglieri saranno eletti mediante ballottaggio. Qualora vengano a mancare per dimissioni o per altra ragione uno o più consiglieri eletti dall'assemblea, subentrano nell'ordine i primi dei non eletti.

Le proposte di modifica del numero dei consiglieri e della denominazione dei rispettivi settori sono sottoposte per approvazione all'assemblea dei soci. Tali modifiche non sono consentite nell'anno in cui si svolgono le elezioni alle cariche sociali.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, che ne informa i sindaci.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed è validamente costituito con la presenza del presidente e di almeno la metà dei consiglieri. In caso di parità dei voti per le decisioni del consiglio direttivo, il voto del presidente è determinante.

Il consiglio direttivo organizza, promuove e guida la vita dell'associazione. Sceglie tra i propri membri il vice presidente e nomina fra i soci i membri dei comitati dei settori di intesa con i relativi responsabili. Nel caso di dimissioni o di impedimenti di uno o più membri dei comitati, il consiglio direttivo provvederà se necessario alla loro sostituzione, d'intesa con i relativi responsabili e con i membri del comitato stesso.

Il presidente procede alla nomina di un segretario, che svolge le funzioni esecutive e di normale amministrazione: risponde al presidente del proprio operato; assiste al lavoro del consiglio direttivo; tiene aggiornato lo schedario dei soci con le singole posizioni amministrative.

Il consiglio direttivo può nominare commissioni consultive relative a particolari aspetti dell'attività dell'associazione.

Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che resterà agli atti con la firma del presidente o, in sua assenza, del vice presidente e di chi ha redatto il verbale.

All'interno del consiglio direttivo non sono ammesse deleghe.

Articolo 9

Il tesoriere ha in custodia e in tutela, sotto la propria responsabilità, il patrimonio dell'associazione; amministra l'associazione, provvede alle spese ordinarie e d'intesa con il presidente e con gli altri membri del consiglio direttivo stabilisce la programmazione economica dell'associazione; cura la compilazione e la conservazione dei bilanci preventivi e consuntivi secondo le norme e tiene la relazione amministrativa all'assemblea annuale dei soci; promuove, d'intesa con il presidente e con gli altri membri del consiglio direttivo, iniziative idonee a incrementare le entrate dell'associazione.

Articolo 10

Il collegio dei sindaci è formato da tre soci eletti per un triennio dall'assemblea generale e rieleggibili, se consecutivamente, una sola volta. In caso di impedimento o di dimissioni di un membro del collegio, subentra il primo dei non eletti, con sorteggio se si verifica parità di voti.

I sindaci eleggono nel loro seno il presidente del collegio. Il collegio dei sindaci controlla le scritture contabili e l'osservanza dello statuto e del regolamento, convoca l'assemblea ordinaria, ove a ciò non abbiano tempestivamente provveduto gli organi competenti, e ha facoltà di convocare, per motivi urgenti e rilevanti, l'assemblea straordinaria.

Il collegio dei sindaci si riunisce almeno due volte l'anno, partecipa alle assemblee generali dei soci e ha facoltà di assistere alle riunioni del consiglio direttivo.

Il collegio dei sindaci sorveglia la regolarità delle procedure elettorali e ne assicura il corretto svolgimento.

Il presidente del collegio dei sindaci presenta all'assemblea annuale una relazione sull'attività svolta.

Articolo 11

Per ogni settore di attività il consiglio direttivo individua le strutture gestionali più idonee. Ciascun responsabile risponde al consiglio direttivo dell'attività svolta nel proprio settore.

Articolo 12

Le cariche direttive della Società non sono retribuite.

Articolo 13

Aggiunte e modifiche al presente statuto devono essere approvate in assemblea con i due terzi dei voti; aggiunte o modifiche al regolamento devono essere approvate a maggioranza semplice. Nell'uno e nell'altro caso le nuove proposte dovranno essere comunicate ai soci almeno due mesi prima dell'assemblea che su di esse deve deliberare.

Articolo 14

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente, con finalità analoga alla propria, avente fine di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/97.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in quanto applicabili e le norme di attuazione del regolamento interno dell'associazione.